



SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ufficio degli Affari generali, dell'Archivio Generale e del Personale

Ai dirigenti degli Uffici centrali della Giustizia amministrativa

Ai dirigenti delle Sezioni Consultive e Giurisdizionali del Consiglio di Stato

Ai dirigenti delle Sezioni Staccate dei TT.AA.RR.

Ai Segretari generali dei TT. AA.RR.

Al Segretario generale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0009333 - 24/04/2014 - USCITA



cds 000070375700

Oggetto: decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, disposizioni in materia di assenze per visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici del personale.

L'articolo 55-*septies* del d.lgs 30 marzo 2001, n.165, come novellato dal decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella legge n.125 del 30 ottobre 2013, al comma 5-*ter* prevede che *“nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”*

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con l'allegata circolare n.9878 in data 17 febbraio 2014, ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito alla corretta applicazione della normativa, la cui interpretazione porta ad escludere che, per tali specifiche tipologie di assenze il dipendente possa chiedere, come per il passato, l'imputazione all'istituto della “malattia”.

Al fine di garantire un'omogenea applicazione della disciplina da parte degli Uffici, si forniscono, in conformità alla circolare, le seguenti indicazioni.

In concreto, occorre distinguere due ipotesi:

- a) il dipendente deve assentarsi dal servizio per sottoporsi a visite specialistiche, esami o terapie (di seguito “visite”);
- b) il dipendente deve sottoporsi alle “visite” in concomitanza con lo stato di malattia e quindi nei casi di incapacità lavorativa.

Nel caso sub a) il dipendente potrà fruire, in alternativa, previa richiesta formulata con congruo anticipo:

- 1) dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 18 del CCNL 16 maggio 1995, nel limite massimo di 18 ore annue, allegando alla domanda l'attestazione redatta dalla struttura pubblica o privata che ha erogato nella giornata la prestazione, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita dalla struttura;
- 2) dei permessi brevi, ex articolo 20 del CCNL 16 maggio 1995, nel limite di 36 ore annue. In tal caso, la durata del permesso non può superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero e le ore di assenza vanno recuperate entro il mese successivo.

Si precisa che la durata del permesso, in entrambe le fattispecie, dovrà coincidere con il tempo complessivo di assenza dal servizio, tenuto conto dell'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata in cui ha fruito del permesso.

Nel caso sub b) trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In caso di controllo del medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la documentazione attestante la presenza del dipendente presso la struttura sanitaria, pubblica o privata, che ha effettuato la "visita".

Qualora poi il dipendente, a causa delle patologie di cui è affetto, debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie, le relative assenze sono imputate alla malattia qualora il medico curante attesti - anche "*con unica certificazione (che, per questa ipotesi, potrà essere cartacea)*" - la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti, comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. In tale caso, ogni singola prestazione terapeutica, riferita all'unico certificato medico, dovrà essere giustificata mediante attestazione, da parte della struttura sanitaria, contenente l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Inoltre, l'attestazione della "visita" può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modello allegato). In tale circostanza, le SS.LL. dovranno esperire gli opportuni controlli, ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000, provvedendo - nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000) - alla segnalazione all'autorità giudiziaria ed all'accertamento, sul piano disciplinare, delle relative responsabilità


La presente circolare sarà pubblicata sul sito intranet della giustizia amministrativa.

L'Ufficio Affari Generali e del personale resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

Roma, li 24 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Serrao





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

CORTE DEI CONTI



0006983-07/03/2014-SCCLA-PCGEPRE-A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0009878 P-4.17.1.7.5

del 17/02/2014



8963743

Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 2/2014

OGGETTO: decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi.

Il citato art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede che “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la *mail* dovrà contenere il *file* scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art. 55 *septies*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par.1) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Si rammenta infine che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 503/2014
Roma li 23-3-2014

IL REVISORE
[Signature]

IL DIRIGENTE
[Signature]

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Gianpiero D'Alia

[Signature]

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 19 MAR 2014

n. 787

[Signature]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a _____ () il _____
(comune di nascita) (prov.)

residente a _____ ()
(comune di residenza) (prov.)

in _____ n. _____ c.a.p. _____
(indirizzo)

documento _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

che lo/la stesso/a in data odierna si è recato/a

presso _____
(denominazione della struttura)

in _____ n. _____ c.a.p. _____
(località) (indirizzo)

per sottoporsi a visita/terapia/prestazione specialistica/esami diagnostici

dalle ore _____ alle ore _____

Si allega copia documento di identità

Luogo e data

Il/La Dichiarante
